



STATUTO

Associazione Guide del Buco del Piombo e della Valle Bova

approvato il 11 agosto 2025

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1 DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"ASSOCIAZIONE GUIDE DEL BUCO DEL PIOMBO e DELLA VALLE BOVA"

ovvero "GUIDE DEL BUCO DEL PIOMBO e DELLA VALLE BOVA" e nel prosieguo definita semplicemente "Associazione".

1.2 Il presente Statuto è redatto conformemente alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in:

"ASSOCIAZIONE GUIDE DEL BUCO DEL PIOMBO e DELLA VALLE BOVA APS"

ovvero "GUIDE DEL BUCO DEL PIOMBO e DELLA VALLE BOVA APS"

1.3 L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

1.4 L'Associazione, costituita in base all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 è disciplinata dal presente Statuto e adotta come riferimento i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale e regionale riguardanti gli enti di terzo settore.

Art. 2 SEDE

2.1 L'associazione ha sede in Erba (CO).

Art. 3 DURATA

3.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 FINALITA'

4.1 L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, avente quale scopo lo studio, la ricerca, la conservazione, la valorizzazione, la divulgazione, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento nel settore della tutela e della valorizzazione della natura

e dell'ambiente e del turismo sostenibile, con specifico riferimento al **Buco del Piombo** ed alla **Valle Bova** (Co), oltre allo svolgimento delle attività di cui ai successivi articoli avvalendosi in maniera prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4.2 L'Associazione, apartitica, apolitica e aconfessionale, agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana basati sulla solidarietà e sulla partecipazione, perseguendo finalità di carattere sociale, civile e culturale. L'Associazione nel perseguire le finalità associative agisce, altresì, ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e di pari dignità senza distinzione o privilegio alcuno tra sessi, razze o etnie, lingue, condizioni sociali, appartenenze politiche.

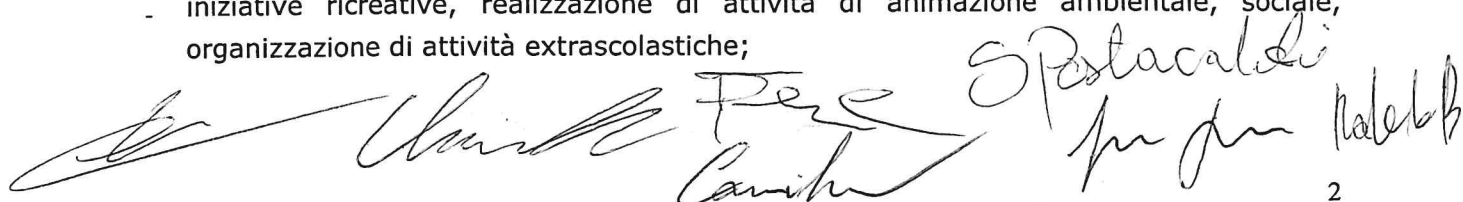
Art. 5 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

5.1 Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ai sensi dell'art.35, rubricato "Associazioni di promozione sociale", del D.Lgs. 117/2017, nei seguenti settori ed ambiti di attività:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività abituale di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera f);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione in ambito storico/naturalistico e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera k).

5.2 Nell'ambito delle attività di cui al punto 5.1, l'Associazione svolge primariamente le seguenti attività:

- accompagnamento e visite guidate in ambiente naturale, con particolare riferimento alla Grotta Buco del Piombo e al territorio della Valle Bova;
- attività di formazione presso enti del territorio (es musei, scuole, istituti) su tematiche ambientali relative al territorio della Valle Bova e territori limitrofi;
- promozione e partecipazione ad attività di ricerca e studio legate alla diffusione della cultura in campo ambientale (in particolare dell'ambiente ipogeo);
- attività culturali quali tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film, documentari sulla natura e sull'ambiente o comunque di interesse per gli associati;
- iniziative ricreative, realizzazione di attività di animazione ambientale, sociale, organizzazione di attività extrascolastiche;



Handwritten signatures of the board members of the association, including the President and other officials.

- attività associativa incontri, manifestazioni tra gli associati e terzi in occasioni di festività, ricorrenze o altro;
- costituzione di comitati e gruppi di studio e ricerca (con focus principale l'ambiente ipogeo);
- attività editoriale, attività informatiche attraverso comunicazione sui social-media, realizzazione di sussidi didattici e culturali, pubblicazione di atti di convegni, seminari e degli studi e ricerche;
- favorire la più ampia collaborazione tra gli associati, tra questi e l'Associazione, tra questa e gli Enti pubblici o privati che condividono lo spirito di cui all'art.4.1;
- realizzazione di campagne di informazione e supporto a favore degli Associati;
- realizzazione di attività di incontro tra gli Associati per favorire uno scambio di esperienze;
- collaborazioni con Enti terzi che svolgono le attività generalmente svolte, ancorché indirettamente, dagli Associati ricomprese nella tipologia di attività di cui alle finalità espresse dal presente Statuto;
- promuovere e patrocinare mostre, pubblicazioni, viaggi, ed ogni altra iniziativa, specie di ricerca, di studio e di promozione, capace di valorizzare ed onorare le finalità di cui all'art. 4.1 del presente Statuto.

5.3 Nella definizione dei programmi di attività l'Associazione dovrà attenersi a criteri di obiettiva rilevanza culturale per gli Associati, concorrendo a perseguire il bene comune quale deve essere considerata l'opera dell'Associazione la cui attività è da ritenersi espressione di partecipazione allo sviluppo comunità ed atta a perseguire finalità civiche (D.Lgs. 117/2017, artt. 1, 2 e 3).

5.4 Nel quadro della propria attività, l'Associazione può organizzare opportune forme di collaborazione con altre Associazioni, enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che l'Associazione giudichi interessati al programma della medesima. In particolare l'Associazione può procedere anche alla realizzazione di altre mostre, convegni ed altre manifestazioni, curando l'attività ad essi relativa e svolgendo ogni altra attività necessaria al conseguimento dei propri scopi.

5.5 L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forma di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità civiche e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

5.6 Al fine di svolgere le proprie attività di carattere generale l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

5.7 L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

5.8 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ DIVERSE

6.1 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al



precedente art. 5, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle APS del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

6.2 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 5, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (D.lgs. 117/2017, art. 7).

6.3 Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

TITOLO II *GLI ASSOCIATI* **Art. 7 ASSOCIATI**

7.1 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto e intendano partecipare all'attività associativa, fermo restando i requisiti di cui ai successivi articoli.

7.2 Ai sensi dell'art. 24 Codice civile, le quote associative sono intrasmissibili; il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato e nei confronti dell'associato stesso in caso di recesso o esclusione. Le quote associative non sono rivalutabili.

7.3 Nel caso in cui siano associati altri ETS o enti senza scopo di lucro, il loro numero non deve essere superiore al 50% delle APS associate.

Art. 8 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

8.1 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime siano emanate dagli organi dell'Associazione.

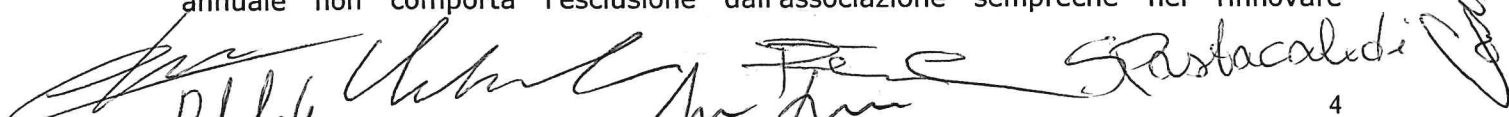
8.2 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

8.3 Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA E RIAMMISSIONE

9.1 Tutti gli associati dell'Associazione decadono:

- a) per dimissioni personali;
- b) per il mancato pagamento della quota per due anni. Il mancato pagamento di una quota annuale non comporta l'esclusione dall'associazione sempreché nel rinnovare



11/11/11

successivamente l'iscrizione l'associato regolarizzi il mancato pagamento;

c) per comportamenti non conformi allo spirito associativo e ai regolamenti interni all'Associazione.

9.2 La decadenza e/o l'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su relazione motivata di uno o più consiglieri.

La decadenza ha effetto dal momento in cui si è verificata una delle circostanze previste al punto precedente.

9.3 Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio e sulla quota associativa.

9.4 Può essere riammesso l'associato decaduto:

1) nel caso a) qualora l'associato intenda nuovamente aderire all'associazione e non sussistano altri motivi di impedimento.

2) nel caso c), qualora sia cessata e successivamente rimossa la causa che ha portato alla decadenza. La riammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata di uno o più consiglieri.

TITOLO III

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Sono organi permanenti dell'Associazione

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

l'Organo di controllo/Revisore dei conti.

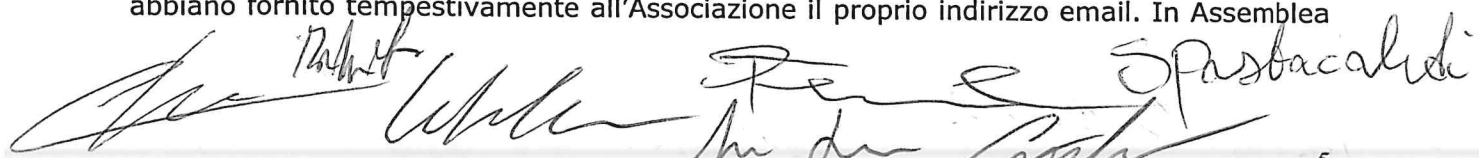
10.2 Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo/Revisore dei conti. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio Direttivo che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

11.1 L'Assemblea dell'Associazione è un momento di partecipazione democratica che si occupa di tutti i temi riguardanti l'Associazione creando un collegamento con gli altri organi collegiali.

L'Assemblea è composta dagli Associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea.

11.2 L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione affissa presso la sede dell'Associazione e riportata sul sito web dell'Associazione stessa, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno almeno sette giorni prima dell'adunanza. La convocazione dovrà anche essere trasmessa mediante semplice email agli associati che abbiano fornito tempestivamente all'Associazione il proprio indirizzo email. In Assemblea

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board or the assembly. The signatures are written in a cursive style and are positioned over the bottom line of the text.

non si possono trattare casi personali se non a livello di segnalazione e comunque su argomenti che hanno un riflesso più generale sulla comunità degli Associati.

11.3 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione. Sono approvate le delibere che abbiano ricevuto il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

11.4 L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. I compiti dell'Assemblea sono:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) discutere ed approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- l) approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.5 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

11.6 È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di partecipazione e di espressione del voto.

Art. 12 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

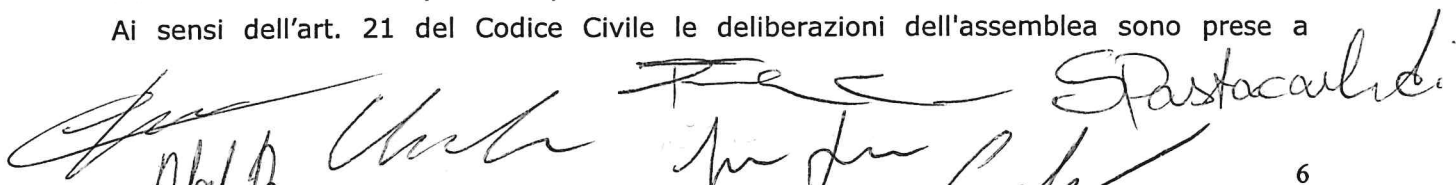
12.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Il Presidente dell'Assemblea può nominare un segretario, anche non associato, che lo coadiuvi negli adempimenti assembleari.

12.2 Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta conferita solo ad un altro associato avente diritto d'intervento. Ogni associato può essere portatore di non più di una delega.

12.3 Ciascuno degli Associati ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile le deliberazioni dell'assemblea sono prese a

The image shows several handwritten signatures in black ink. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script. One signature on the right is clearly legible as 'Pastacauli'. There are approximately five or six other signatures, some of which are partially obscured or overlapping. The signatures are written on a white background.

maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno la maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12.4 Ogni seduta viene verbalizzata dal Segretario o da un associato nominato dall'Assemblea.

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri Associati eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.2 Il Consiglio Direttivo nella prima seduta elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere.

13.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni 12 mesi.

13.4 Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche online.

Possono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni.

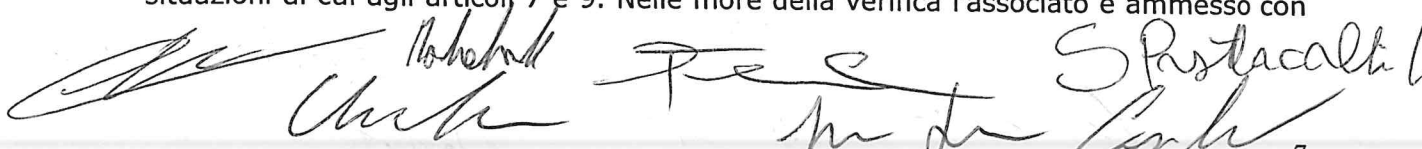
13.5 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i Consiglieri presenti. Si intende per consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo e ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, la prima Assemblea convocata successivamente alla cessazione provvede alla nomina dei sostituti i quali rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo. Nel caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio direttivo, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto sebbene rimanga in carica fino alla convocazione dell'Assemblea che provvederà alla nomina dell'intero nuovo Consiglio direttivo.

Art. 14 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attività svolta;
- c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo secondo le regole previste dalla legge per le APS;
- d) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- e) proporre all'approvazione dell'assemblea modifiche dello statuto o ai regolamenti interni;
- f) verificare, ogni qual volta se ne presentasse la necessità, l'esistenza o meno delle situazioni di cui agli articoli 7 e 9. Nelle more della verifica l'associato è ammesso con

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the Board of Directors who have approved the statute. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized manner.

- riserva anche con riferimento al passaggio da una qualifica all'altra;
- g) deliberare eventuali rimborsi a favore degli associati;
 - h) adottare regolamenti interni non in contrasto con il presente Statuto;
 - i) altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'Associazione.

Art. 15 IL PRESIDENTE

15.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e, quindi, è definito anche Presidente dell'Associazione.

15.2 Convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

15.3 Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento.

In caso di impedimento o assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 16 SEGRETARIO E TESORIERE

16.1 Il segretario si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati tenendo aggiornato l'elenco degli associati.

Redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente o dal Segretario dell'assemblea.

Firma, d'incarico del Presidente, la corrispondenza.

16.2 Il tesoriere provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.

Il Tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Probiviri.

Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Le somme incassate dovranno essere da lui versate presso Istituti di Credito indicati dal Consiglio Direttivo o all'Ufficio Postale.

Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare alcuna somma dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente e dal Segretario, salvo che il Consiglio direttivo non gli abbia conferito apposita procura, anche generale, a compiere tutte o parte delle suddette operazioni.

Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni in conto corrente

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the members of the board or the president and treasurer mentioned in the text. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized script.

bancario o conto corrente postale.

Art. 17 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

17.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.117/2017 per due esercizi consecutivi, l'Associazione, con delibera dell'Assemblea, dovrà nominare un Revisore Legale dei conti oppure affidare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'Organo di Controllo è costituito dal revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

TITOLO V IL PATRIMONIO

Art. 20 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

20.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale di dotazione alimentato dalle contribuzioni degli Associati e pari a € 40 (quaranta).

20.2 L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

20.3 Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere un reddito compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

20.4 Pertanto il patrimonio può essere accresciuto:

- dai beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale;
- dalle somme eventualmente prelevate dagli utili che il Consiglio Direttivo destini all'incremento del patrimonio.

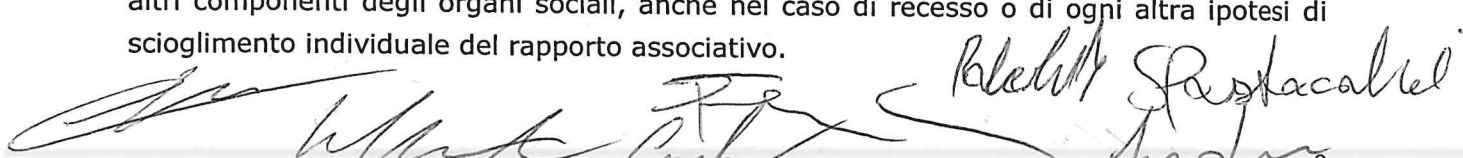
20.5 L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le entrate patrimoniali;
- i contributi di privati ed enti pubblici o privati, compresi i contributi riconosciuti e quelli erogati dalle amministrazioni pubbliche per le attività civiche e sociali, realizzate;
- le erogazioni liberali da privati, donazioni e lasciti testamentari non destinati a patrimonio;
- proventi da attività di raccolta fondi ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività diverse di cui al precedente art. 6;
- con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 21 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

21.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

21.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



21.3 È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale o di quelle direttamente connesse.

Art. 22 BILANCIO

22.1 L'esercizio economico dell'Associazione coincide con l'anno solare. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio consuntivo secondo le regole previste dalla legge per le APS. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati componenti l'Assemblea.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 23 VOLONTARI

23.1 L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari.

23.2 I volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito Registro.

23.3 I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

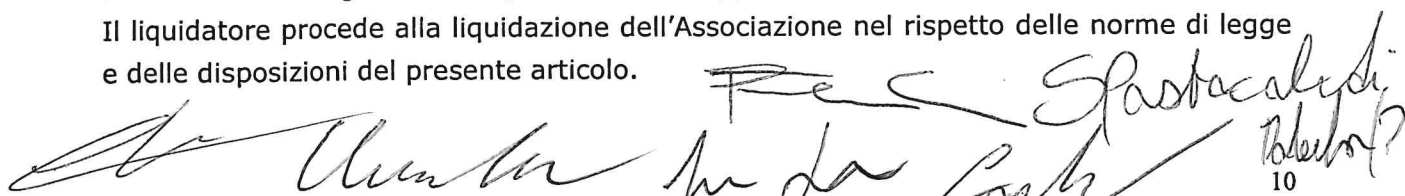
23.4 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Art 24 ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E LIQUIDAZIONE

24.1 L'Associazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui all'art. 27 del Codice Civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su delibera adottata dall'Assemblea, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione.

In tal caso l'Assemblea delibera la nomina del liquidatore. Il liquidatore potrà essere un membro del Consiglio direttivo, un associato oppure un professionista esterno.

Il liquidatore procede alla liquidazione dell'Associazione nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del presente articolo.



10

24.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Art. 25 COMUNICAZIONI

25.1 In considerazione della partecipazione all'Associazione, tutte le comunicazioni scritte di cui al presente Statuto potranno essere effettuate mediante l'ausilio di strumenti o piattaforme digitali quali sistemi di messaggistica istantanea, ovvero semplice email o di posta elettronica certificata (PEC) o strumenti simili, indicate dagli associati, salvo la comunicazione dell'esclusione dell'associato che dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo PEC o raccomandata semplice.

Art. 26 NORMA FINALE

26.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, il D.lgs. 3 luglio 2017 n° 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di Associazioni se compatibili.

[Handwritten signatures]
Spartacalidi
P
Roberto



